



già Federazione Intesa F.P.

Roma, 12/12/2018 Prot. 174

ATTO DI SIGNIFICAZIONE E DIFFIDA

Confintesa Funzione Pubblica con sede in Corso Vittorio Emanuele II n.326, 00186 Roma, pec info@pec.confintesafp.it, legalmente rappresentata dal Segretario Generale Claudia Ratti,

PREMESSO

- che il presente atto viene sottoscritto in proprio e negli interessi di tutti gli iscritti alla Federazione Confintesa Funzione Pubblica con particolare riguardo agli iscritti lavoratori dipendenti degli Ordini professionali;
- che il rapporto di lavoro degli iscritti al suddetto sindacato è attualmente regolato dal CCNL sottoscritto il 12 febbraio 2018 e valevole per il Triennio 2016-2018;
- che, in materia di responsabilità disciplinare del personale dipendente, l'art. 61, co. 3 e 4 stabilisce testualmente: *"Per l'individuazione dell'autorità disciplinare competente per i procedimenti disciplinari dei dipendenti e per le forme e i termini del procedimento disciplinare trovano applicazione le previsioni dell'art. 55-bis del d. lgs. n. 165/2001. Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente procede all'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale"*.
- che l'art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001 espressamente prevede: *"1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo. 2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità. 3. Le amministrazioni, previa convenzione non onerosa, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari"*.
- che la norma sopra citata, nel disciplinare forme e termini del procedimento disciplinare, prevede procedure differenziate a seconda della gravità delle infrazioni, individuando all'uopo due tipologie di "giudice disciplinare": il responsabile della struttura, competente ad erogare esclusivamente la sanzione del rimprovero verbale; l'ufficio per i procedimenti disciplinari, deputato all'irrogazione delle sanzioni più gravi (dal rimprovero scritto fino al licenziamento senza preavviso);

CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA

Corso Vittorio Emanuele II n.326 -00186 Roma
info@confintesafp.it info@pec.confintesafp.it www.confintesafp.it
tel. 06.4746128 - 06.4745300 fax. 06.233.225.013



già Federazione Intesa F.P.

- che, stante il disposto di cui al comma 2, nella parte in cui stabilisce che ciascuna amministrazione "individua" - ossia "è obbligata ad individuare" - un ufficio per i procedimenti disciplinari, entrambe le figure giudicanti sono obbligatorie per legge;
- che la duplicità degli organi giudicanti risponde al principio di tutela del diritto inviolabile alla difesa di cui all'art. 24 Cost., valido anche in ambito disciplinare;
- che, inoltre, la scelta del termine "ufficio" da parte del Legislatore lascia intendere che deve trattarsi di un organo amministrativo - e non politico - dell'ente;
- che la norma riconosce, altresì, alle Amministrazioni la facoltà di prevedere una gestione unificata, di tipo consorziale, delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari;
- che, tuttavia, nelle ipotesi in cui, per le ridotte dimensioni organizzative dell'Amministrazione, non sia possibile istituire un apposito ufficio per i procedimenti disciplinari, la richiamata "facoltà" di prevedere la gestione unificata è da considerarsi obbligatoria, stante l'obbligo di tenere distinte le due procedure in ragione della gravità delle infrazioni;
- che, infatti, la Suprema Corte ha così sancito; *"...nel pubblico impiego contrattualizzato trova applicazione anche con riferimento alla dirigenza sanitaria il principio di cui all'art. 59 del d.lgs. n. 165/01 secondo il quale tutte le fasi del procedimento disciplinare sono svolte esclusivamente dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, il quale è anche organo competente alla irrogazione delle sanzioni disciplinari, ad eccezione del rimprovero verbale e della censura, con la conseguenza che il procedimento instaurato da un soggetto diverso dal predetto ufficio è illegittimo e la sanzione è affetta da nullità ..."* (Cass. Sez. lav. n. 1478 del 27/1/2015);
- che, di contro, in numerosi Ordini professionali di ridotte dimensioni, le funzioni disciplinari nei confronti del personale dipendente vengono svolte unicamente e direttamente dal Presidente in carica il quale, non solo è organo politico di origine elettiva ma, in palese violazione dell'obbligo di duplicità delle procedure disciplinari, esercita il relativo potere disciplinare tanto nelle ipotesi di sanzioni più lievi (rimprovero scritto, censura), quanto in quelle più gravi;
- che tale situazione appare ancor più grave ove si consideri che il potere esercitato non deriva allo stesso da una norma ordinamentale dell'ente, ma da mera autoinvestitura, con conseguente lesione del diritto di difesa dei dipendenti;



già Federazione Intesa F.P.

- che invero, solo l'esistenza di un atto organizzativo interno (statuto, regolamento, ecc.) legittima la concentrazione del potere disciplinare in capo ad un'unica persona (in luogo di un organo collegiale);
- che in tal senso la Suprema Corte ha stabilito *"in materia di pubblico impiego privatizzato, ciascuna amministrazione ha, infatti, il potere di individuare l'ufficio competente di provvedimenti disciplinari secondo il proprio ordinamento"* (Cass., Sez. lav. 12 giugno 2015, n. 12245)
- che tale comportamento ha come conseguenza non solo la violazione del diritto di difesa del dipendente, ma soprattutto la violazione del principio costituzionale di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.);
- che, in particolare, è accaduto che in alcuni Ordini, le sanzioni disciplinari irrogate ai dipendenti si fondassero su accuse assolutamente pretestuose, frutto di una ritorsione personale del Presidente a fronte delle richieste di contrattazione integrativa invocate dal personale in quanto espressamente previste nel CCNL di categoria;
- che, proprio in considerazione di iniziative personalistiche e non obiettivamente fondate, si rende tanto più necessaria l'istituzione di una gestione unificata esterna delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari per gli Ordini professionali "a scarsa densità di iscritti", da effettuarsi mediante un'azione di coordinamento delle rispettive Federazioni/Consigli Nazionali con riferimento, quanto meno, a realtà territoriali contigue

Tutto ciò premesso la scrivente

DIFFIDA

i suddetti Organi, onde evitare gravi disparità di trattamento fra i dipendenti di Ordini di consistenti dimensioni e quelli di piccole dimensioni, a voler porre tempestivamente in essere tutte le iniziative idonee a consentire l'istituzione di una gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari tra gli Ordini professionali di piccole dimensioni, avuto riguardo al principio di contiguità territoriale entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente.

Segretario Generale

(Claudia Ratti)
Claudia Ratti

CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA

Corso Vittorio Emanuele II n.326 -00186 Roma
info@confintesafp.it info@pec.confintesafp.it www.confintesafp.it
tel. 06.4746128 - 06.4745300 fax. 06.233.225.013